

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**N. 1381-A**

*Relazione orale*

*Relatore GUZZETTI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 22 novembre 1993

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -  
legge comunitaria 1993

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali  
di concerto col Ministro del tesoro**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1993**

## INDICE

### Pareri:

- della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee ....	»	5
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	11
Disegno di legge .....	»	14

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: MASIELLO)

6 ottobre 1993

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Si osserva in primo luogo la non congruità con il vigente sistema penale del conferimento in vari articoli di delega legislativa avente contenuto di sanzione penale.

*In secondo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), si rileva la opportunità, al fine di rendere di più facile applicazione la norma, di non differenziare la sanzione penale, prevedendo invece al suo interno una alternatività, lasciando quindi solo al giudice la facoltà di irrogare la pena pecuniaria ovvero quella detentiva in relazione alla gravità della infrazione.*

Inoltre, si rileva nella medesima disposizione la sproporzione tra il minimo e il massimo della sanzione amministrativa, che, in linea tendenziale, non dovrebbe eccedere il decuplo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: PAVAN)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

9 novembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza dichiara il proprio nullaosta sul testo, pur osservando anzitutto la incongruità del riferimento - all'articolo 2, comma 1, lettera e) - all'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978 e che l'articolo 44, comma 3, viola il principio della unicità e quindi dell'assegnazione globale della entrata alle spese nel bilancio dello Stato.

Per quanto concerne gli emendamenti, dichiara di non avere nulla da osservare sull'emendamento 14.0.1, mentre si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 8.0.1 e 13.0.1, per i quali chiede la proroga dei termini per l'espressione del parere stesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Regolamento del Senato.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: GRANELLI)

16 settembre 1993

La Giunta esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 11 per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE sugli appalti di servizi, si osserva che: poichè fra i criteri ispiratori della direttiva rientra anche quello dell'istituzione di canali di informazione costante fra la Commissione ed i Paesi membri, occorrerebbe tra i principi ed i criteri di delega citare espressamente l'esigenza di individuare l'autorità cui compete di comunicare alla Commissione gli accordi internazionali concernenti appalti di servizi cui non si applica la disciplina comunitaria e di redigere per la Commissione il prospetto statistico sugli appalti conclusi, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, lettera a), e dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva; così come, alla lettera f) del medesimo articolo 11, non viene precisata l'esigenza di individuare e comunicare alla Commissione ed agli altri Stati membri le autorità competenti per il rilascio della certificazione concernente i criteri di selezione qualitativa, ai sensi dell'articolo 29, quarto comma, della direttiva; qualora, invece, si intendessero tali adempimenti già ricompresi nei principi e criteri direttivi desumibili direttamente dalla direttiva 92/50/CEE, la Giunta ritiene che tale aspetto della delega potrebbe essere rafforzato inserendo un ulteriore principio e criterio direttivo il quale imponesse l'obbligatorietà degli adempimenti informativi richiesti dalla direttiva medesima. Si rileva, inoltre, alla lettera e) dell'articolo in esame, che non vengono citate, tra le garanzie contro le discriminazioni, quelle connesse alla nazionalità, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva; si rileva, infine, che l'articolo 28 della direttiva concede agli Stati membri la facoltà - non esercitata nell'articolo in esame - di obbligare le Amministrazioni aggiudicatrici ad indicare nel capitolato d'onori quali siano le autorità competenti per ottenere informazioni sulle disposizioni in materia di prestazione e di condizioni di lavoro;

in merito all'articolo 12 in tema di diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore, si nota che: l'articolo 10 della direttiva 92/100/CEE prevede che gli Stati membri abbiano facoltà di disporre eccezioni ai diritti connessi al diritto d'autore nei casi indicati dallo stesso articolo, secondo una indicazione di fattispecie che

appaiono tassative; nell'articolo 12, manca - invece - un principio e criterio direttivo che chiarisca se il nostro Paese intenda o no avvalersi di tale facoltà. A tale fine non appare sufficiente il principio e criterio direttivo di cui alla lettera c). Tale principio e criterio fa infatti riferimento alla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, dalla quale non sembra possibile desumere i casi di eccezione alla tutela dei diritti connessi al diritto d'autore secondo una tipologia coincidente con l'altra elencata dall'articolo 10 della direttiva in parola. Si potrebbe, pertanto, proporre una modifica della lettera c) volta a fornire al legislatore delegato l'indicazione di avvalersi o meno di tale facoltà;

in tema di articolo 15, recante criteri di delega per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE sull'assicurazione vita: la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla presenza di un evidente errore materiale alla lettera i) ove si fa riferimento alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva 92/96/CEE espresse, invece, nell'articolo in esame, con caratteri maiuscoli, cioè a dire A, B e C. Non si tratta di rilievo meramente nominalistico, poichè il riferimento attuale contenuto nella lettera i) dell'articolo 15 del provvedimento, se invariato, comprenderebbe solo tre sottospecie di attivi autorizzate a coprire le riserve tecniche, su sedici previste dalla direttiva. La Giunta osserva, altresì, che la formulazione del criterio direttivo relativo alla lettera r) suscita fondate perplessità. In primo luogo, essa appare in chiaro contrasto con l'articolo 22 della direttiva 92/96/CEE, il quale non attribuisce la facoltà di prorogare al 31 dicembre 1998 l'ottemperanza di limiti di copertura delle riserve tecniche mediante attivi investiti, per non oltre il 10 per cento, in terreni e fabbricati. Una facoltà di deroga è concessa dal paragrafo 6 dell'anzidetto articolo ma solo «in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione... temporaneamente e con decisione debitamente motivata». In secondo luogo, la norma in questione, retrodatando al 27 novembre 1992 il momento dell'avvenuto superamento della percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva di cui sopra, produce sia nell'ordinamento italiano che in quello comunitario conseguenze giuridiche effettivamente retroattive;

all'articolo 18 in tema di conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici, al comma 1, lettera a), si tratterebbe di coordinare la dizione civilistica di «conto economico» con quella utilizzata dalla direttiva 91/674/CEE, cioè a dire di «conto profitti e perdite»;

in sede di articolo 21 per l'attuazione della direttiva 90/314/CEE su viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, considerando che l'articolo 5 della direttiva 90/314/CEE obbliga lo Stato a garantire che l'organizzatore e/o il venditore siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, potrebbe essere opportuno precisare la relativa disciplina sanzionatoria, avuto riguardo all'articolo 7 del disegno di legge in esame;

all'articolo 25 in tema di sanità pubblica veterinaria, poichè questo articolo reca la delega per l'attuazione di tre direttive di contenuto

eterogeneo (92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, a normative specifiche; 92/74/CEE, che concerne i medicinali veterinari e fissa disposizioni complementari per i medicinali veterinari omeopatici e 92/118/CEE riguardante condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di animali) occorrerebbe individuare con la necessaria chiarezza i principi e criteri direttivi della delega per l'attuazione della direttiva 92/74/CEE sui farmaci omeopatici veterinari. In particolare, la Giunta osserva che non viene sciolta l'opzione - lasciata alla discrezionalità degli Stati membri dall'articolo 6 della direttiva citata - sulla eventuale previsione di una procedura semplificata di registrazione per taluni farmaci omeopatici veterinari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva in questione. Qualora si volesse prevedere tale forma semplificata di registrazione si potrebbe, pertanto, inserire all'articolo 25 del provvedimento in esame una ulteriore lettera dopo la lettera *d*) così formulata: «*d*-bis) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso veterinario che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 92/74/CEE». In secondo luogo, con riferimento al medesimo articolo 25, si segnala che manca un principio e criterio direttivo il quale chiarisca se il legislatore delegato - avuto riguardo all'articolo 9 della direttiva 92/74/CEE - debba o meno introdurre norme particolari di verifica dei medicinali omeopatici veterinari diversi da quelli sottoposti a eventuale procedura di registrazione semplificata, limitatamente a quelli previsti per la somministrazione ad animali da compagnia o alle specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non siano destinati al consumo umano;

in sede di articolo 29 sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, preso atto che la precedente delega legislativa in questa materia, recata dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, è venuta a scadenza, la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza che fra i principi e criteri direttivi di delega che dovranno essere nuovamente formulati venga ricompreso quello della prevalenza delle condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori, anche in ossequio alla facoltà in tal senso lasciata agli Stati membri dalle direttive di settore;

circa l'articolo 30, riguardante i criteri di delega per l'attuazione di direttive in materia di tutela dell'ambiente, la Giunta esprime l'avviso che esso sia improntato - se letto in parallelo con i successivi articoli 31 e 32 - ad uno schema di conferimento della delega caratterizzato da notevoli elementi di complessità, suscettibili di determinare una cattiva trasposizione delle direttive di settore. In particolare, mentre le statuizioni previste dalle lettere *a*), numero 1, e *b*), dell'articolo in esame ripropongono disposizioni già presenti nella legislazione vigente, per quanto attiene alla conservazione ed alla protezione ambientale, la previsione di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo, nel prescrivere la definizione di un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore, andrebbe valutata avuto riguardo all'articolo 8 del disegno di

legge in oggetto, il quale conferisce una delega ad emanare testi unici di riordinamento normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie. In conclusione, quindi, l'articolo 30 potrebbe essere riformulato sinteticamente mediante una disposizione che - riprendendo quanto detto nella sola lettera *a*), numeri 2, 3 e 4 - prescriva che l'attuazione delle direttive in materia avvenga attraverso misure che tengano conto dell'esigenza di assicurare idonei ed efficaci controlli dei piani di azione ambientale, nonché una tempestiva informazione del pubblico;

avuto, poi, riguardo all'articolo 31, in tema di tutela delle acque, la Giunta rileva che la disposizione contenuta nel comma 1 alla lettera *c*), si presenta in contrasto con l'articolo 5 della conferente direttiva 91/271/CEE, il quale articolo, insieme al successivo articolo 6, stabilisce la disciplina fondamentale della materia. Tali norme fanno obbligo agli Stati membri di individuare, entro il 31 dicembre 1993, le «aree sensibili» secondo i criteri stabiliti nell'allegato II del provvedimento comunitario, prevedendo, altresì, la sottoposizione delle acque reflue urbane confluite nelle reti fognarie ad un «trattamento più spinto» di quello usuale. Diversamente, la prescrizione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *c*), in esame, dispone che il decreto di recepimento deve prevedere la redazione di «un primo elenco», nonché la determinazione dei criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle provincie autonome. Ciò palesa una evidente incompatibilità con la norma comunitaria la quale non contempla scansioni in due fasi del procedimento di individuazione delle predette aree e, conseguentemente, non autorizza lo Stato membro ad operare scissioni temporali della procedura. La deduzione che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un obbligo, e per di più unitario, per lo Stato, è rafforzata dai successivi articoli 6 della direttiva in parola - il quale stabilisce, invece, la mera facoltà di individuare le «aree meno sensibili» - e 8, il quale prevede sì la possibilità di richiedere una dilazione, ma solo «in casi eccezionali dovuti a problemi tecnici» e, comunque, esclusivamente in riferimento all'attuazione delle disposizioni concernenti il trattamento secondario delle acque reflue urbane. Si rileva, inoltre, che tra i criteri direttivi enucleati al fine di recepire la direttiva in argomento, manca quello che preveda la definizione di un principio sempre più presente nei rapporti tra Stati membri e Comunità: vale dire l'istituzione di un idoneo canale di informazione circa le procedure di attuazione della normativa CEE. Nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 91/271/CEE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione CEE le informazioni relative ai loro programmi in applicazione della direttiva stessa. In relazione al successivo comma 2, lettera *a*), inoltre, in merito ai criteri di delega per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in linea con quanto già sopra evidenziato circa la lettera *c*) del comma 1 dello stesso articolo, si osserva che la definizione delle «zone vulnerabili» del proprio territorio nazionale da parte di ciascuno Stato - da attuare in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in questione - deve avvenire secondo un

procedimento unico e monofase. Infatti, poichè la norma comunitaria non configura nessuna possibilità di individuazione delle anzidette zone in due o più momenti, il criterio direttivo enunciato alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo in esame, nel prescrivere una prima definizione delle zone vulnerabili «sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento effettuati in esecuzione della legislazione vigente», predispone una linea di azione suscettibile di non essere conforme con il diritto comunitario;

circa l'articolo 32, in materia di rifiuti, si segnala che nella trasposizione della direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti, occorrerebbe concretizzare l'indicazione contenuta espressamente nell'articolo 6 della medesima, vale a dire la designazione dell'autorità o delle autorità competenti incaricate di porre in atto le sue disposizioni; sarebbe opportuno, quindi, inserire nell'articolo in questione un apposito criterio direttivo che espliciti tale necessità; si osserva, poi, che a norma dell'articolo 16 della medesima direttiva, viene posto in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di riferire alla Commissione CEE, mediante una relazione triennale, circa le misure adottate per attuare le disposizioni della direttiva; conformemente a tale disposto comunitario, occorrerebbe formulare un idoneo onere di informazione gravante sulle autorità competenti italiane;

in sede di articolo 36, sulla sicurezza generale dei prodotti, avuto riguardo al comma 1, lettera *d)*, non viene precisato - fra i principi e criteri direttivi - che fra le misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti pericolosi per il consumatore, ne possa essere prevista anche la distruzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *h)*, della direttiva 92/59/CEE;

in merito all'articolo 37, sul pane parzialmente cotto, la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che la Commissione CEE ha avviato una procedura d'infrazione assumendo che l'Italia viola l'articolo 30 del Trattato CEE, in quanto crea un ostacolo alla libera circolazione di tale prodotto, laddove ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si fa divieto di vendita di pane parzialmente cotto agli operatori intermedi (supermercati, mense, ristoranti) in vista della rivendita al pubblico, una volta terminato il processo di cottura;

avuto riguardo all'articolo 42, sulla fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione di cui alla direttiva 92/44/CEE, la Giunta osserva che l'articolo 9 della direttiva in oggetto prevede che gli Stati membri si adoperino affinché entro il 31 dicembre 1992 vengano introdotte procedure comuni di ordinazione e di fatturazione, comunicando altresì alla Commissione i risultati conseguiti da tali procedure. Dalla relazione che accompagna il disegno di legge non si evince se l'introduzione di tali procedure sia stata avviata, ancorchè i termini per l'attuazione della direttiva siano decorsi il 5 giugno 1991. Inoltre, nei criteri di delega recati dall'articolo in esame, non viene precisata l'esigenza di adeguarsi ai principi tariffari e di calcolo dei costi di cui

all'articolo 10 della direttiva 92/44/CEE - adeguamento che dovrebbe intervenire entro il 31 dicembre 1993 - nè si indica se l'Italia intenda avvalersi della deroga all'applicazione dei suddetti principi prevista dall'articolo 13 della direttiva; potrebbe - infine - essere opportuno citare nell'ambito dei criteri di delega l'esigenza di individuare e notificare alla Commissione CEE - come previsto dall'articolo 11 della direttiva 92/44/CEE - quale sia l'autorità nazionale di regolamentazione pertinente competente - tra l'altro - per la predisposizione di specifiche statistiche;

per quanto attiene - infine - all'articolo 43 sul transito di gas naturale sulle grandi reti di cui alla direttiva 91/296/CEE, è opportuno valutare se sia adeguato un decreto ministeriale per disciplinare gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale connessi all'applicazione della procedura di conciliazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/296/CEE, e se non sia invece preferibile l'introduzione di norme specifiche nell'articolo 43 che ne dispone il recepimento. Al riguardo, si rileva che il precedente articolo 42, che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 92/44/CEE sulla fornitura di linee affittate di telecomunicazione, in relazione ad un'analoga procedura di conciliazione, precisa l'esigenza di disciplinare gli aspetti pertinenti all'ordinamento interno anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatore DI NUBILA)

27 ottobre 1993

Il disegno di legge di delega presentato dal Governo contiene notevoli elementi di complessità che tuttavia rispondono positivamente allo scopo di immettere il flusso della normativa interna nell'ampio e articolato quadro della normativa comunitaria.

Vero è che, come osservato in altra sede parlamentare, «tale proliferazione dei principi direttivi potrebbe essere suscettibile di ingenerare, oltre che problemi di interpretazione per gli operatori giuridici che dovranno poi applicare la normativa in argomento, difficoltà per il Governo stesso il quale, nell'allestimento del decreto legislativo di recepimento, dovrà fare riferimento ad una molteplicità di indirizzi molto spesso in sovrapposizione tra di loro, esponendosi al rischio di una cattiva trasposizione delle direttive di settore»; tuttavia quando si prendono in esame tendenze legislative, e si guarda ai risultati finali o meglio agli effetti netti riconducibili all'impiego di determinati modelli, riesce perlomeno arduo sostenere che uno schema semplificato di delega, anche del genere di quello prospettato dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, non si presti a lasciare scoperte zone di discrezionalità, e quindi (lo spazio per) fenomeni di sovrapposizione tra indirizzi, qualitativamente più gravi di quelli inevitabilmente connessi ad un sistema - intreccio e graduazione - di principi e criteri direttivi.

Per le stesse ragioni, e cioè per avere una corrispondenza piena (ed un incontro vivo) tra direttive comunitarie e legislazione interna, la Commissione - in questo il parere coincide con quello della Giunta per gli affari europei - ritiene necessario che talune disposizioni, esterne di principi e criteri, siano suffragate da elementi che valgano a definire meglio la disciplina legislativa, statuendo per il legislatore delegato una traccia più sicura e più netta, e quindi binari obbligati, decampando dai quali è facile prevedere l'insorgere di procedure d'infrazione, o comunque fenomeni di cattiva trasposizione delle direttive. Ci si riferisce, come puntualmente messo in rilievo dalla citata Giunta per gli affari europei, alla mancanza in taluni casi, per fare gli esempi più importanti, di una disciplina sanzionatoria; in altri casi sono lasciate aperte, o vengono diluite nel tempo, opzioni che invece devono considerarsi già implicite nella disciplina comunitaria.

Per quanto di propria competenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali raccomanda di procedere ad un lavoro di ulteriore selezione (o scomposizione) delle direttive, che valga ad indicare puntualmente, dovendosi in ogni caso avere la interposizione di una legge dello Stato, quali principi e criteri direttivi siano suscettibili di costituire, per le materie di competenza regionale, la cornice di leggi statali.

Vero è che la Corte costituzionale ha stabilito - ma non è certo un dogma ne tantomeno una fonte di grado superiore alla legge ordinaria - che non è indispensabile, sebbene utile ai fini della chiarezza, che le norme di principio siano espressamente indicate (come invece sembrava statuire l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), ove tale indicazione sia desumibile dall'oggettiva collocazione delle norme (vertenti, in ipotesi, su materie di sicura competenza regionale). Ma a parte il fatto che la «varietà lessicale» degli elenchi di materie finora trasferite alle Regioni ha messo in luce difetti di coordinamento non tutti risolvibili in sede interpretativa, ove ci si collochi nella prospettiva di un ulteriore trasferimento di competenze alle Regioni - della quale tendenza si fa ancora carico il disegno di legge collegato alla legge finanziaria (atto Senato n. 1508) - allora è giuoco-forza mantenere, per la chiarezza della disciplina d'insieme, un collegamento come dire sistemico tra tendenze dello ordinamento.

La Commissione ritiene pertanto doveroso che la legge comunitaria espliciti quali principi e criteri direttivi si dirigono al Governo e quali invece al legislatore regionale. Tanto più che la non chiarezza su questo punto si presta ad allargare la materia astrattamente riassorbibile nelle competenze centrali, e si incontra pericolosamente con una tendenza che porta lo Stato centrale a recuperare ininterrottamente, sul piano dei principi e criteri direttivi, proprio quelle competenze che contemporaneamente sono trasferite alle Regioni. Spiace ad una Commissione parlamentare dovere apertamente riconoscere - ma la paternità del giudizio spetta ad autorevolissimi studiosi della materia - che «l'andamento dei lavori parlamentari è schizofrenico, perchè da una parte si vuole esaltare l'autonomia regionale e dall'altra parte - nella prassi quotidiana - si continuano a varare leggi particolari ispirate a concezioni e indirizzi di centralizzazione o ricentralizzazione».

Un'ultima osservazione riguarda le norme, la maggior parte delle quali sono raggruppate sotto il Capo VI (ambiente ed agricoltura), che chiamano in causa direttamente le Regioni, vuoi per abilitarle ad individuare «aree sensibili» o «zone vulnerabili» sulla base di principi fissati dal delegatario, vuoi per abilitarle a promuovere, per le finalità di cui alla presente legge, «una programmazione su base pluriennale di interventi corredata dai relativi costi di investimento e di esercizio...».

Ora, a parte le riserve circa la praticabilità (o opportunità) di uno schema che sposta sul delegatario la capacità di delegare a sua volta le Regioni e le Province autonome, sembra a questa Commissione parlamentare che le norme in questione mal si confacciano al compito di costituire per le Regioni validi principi e criteri direttivi, dovendosi

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

ritenere che questi svolgono la loro propria funzione ove non si risolvano in disposizioni di carattere procedurale, come avviene nel caso in ispecie, ma raggiungano la dimensione di precetti che, sia pure nella loro generalizzata manifestazione, siano già in grado di incorporare una precisa scelta o indirizzo giuridico.

Con queste osservazioni, la Commissione parlamentare dichiara, per quanto di sua competenza, parere favorevole al disegno di legge.

(Segue: Testo del Governo)

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI  
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione  
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI  
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione  
di direttive comunitarie)*

1. *Identico.*

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, **senza che siano introdotte nuove norme di principio**, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

Art. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettiva-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

mente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

Art. 3.

*(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86)*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

*(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 5.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
in via amministrativa)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D.

Art. 6.

*(Delega al Governo per il completamento  
dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992,  
n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489)*

1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
in via regolamentare)*

1. *Identico.*

**2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.**

Art. 5.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
in via amministrativa)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.

Art. 6.

*(Delega al Governo per il completamento  
dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992,  
n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489)*

1. *Identico.*

**2. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

*(Delega al Governo  
per la disciplina sanzionatoria  
di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

5. È abrogato l'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

6. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Delega al Governo  
per la disciplina sanzionatoria  
di violazioni di disposizioni comunitarie)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.

3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza di detto parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

LIBERA CIRCOLAZIONE

Art. 9.

*(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

*Identico.*

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

LIBERA CIRCOLAZIONE

Art. 9.

*(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva, nonché i parametri che individuano una formazione regolamentata;

b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;

c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo del tirocinio di adattamento;

e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.

Art. 10.

*(Iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati)*

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

***(Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni)***

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. **Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, ai sensi dell'articolo**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 11.

(Appalti di servizi)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;

b) individuare i soggetti destinatari della direttiva;

c) stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;

d) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione **ed escludendo l'affidamento di lavori o servizi al vincitore del concorso;**

e) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;

f) stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani.**

Art. 11.

(Appalti di servizi)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) individuare i soggetti destinatari della direttiva, **includere le aziende, anche di diritto privato, costituite da amministrazioni ed enti pubblici nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;**

c) *identica;*

d) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

**h) prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati.**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 12.

*(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;

b) dovrà essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;

c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;

d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio; saranno altresì attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;

e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1° luglio 1994.

Art. 13.

*(Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche)*

1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

*(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega)*

*Identico.*

Art. 13.

*(Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

«Art. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonchè per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma».

2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 14.

(*Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;

b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della società controllante e di quella controllata;

c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;

d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

CAPO II  
ASSICURAZIONI

Art. 15.

*(Assicurazione vita: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonchè la facoltà per tale istituto di richiedere alle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

***(Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie)***

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4».

CAPO II  
ASSICURAZIONI

Art. 16.

*(Assicurazione vita: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

*i)* dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonchè fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

*l)* dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

*m)* sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonchè di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

*n)* verrà previsto che qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato e rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo del Governo*)

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.

#### Art. 16.

*(Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

b) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

c) dovrà prevedersi la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 17.

*(Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

glio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;

d) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;

e) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;

f) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonché di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;

g) dovrà prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovrà stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonché verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovrà comunque prevedersi la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

h) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

i) dovrà prevedersi che gli attivi a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;

l) sarà previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;

m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonché l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

Art. 17.

*(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera)*

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

*(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.

(*Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:

1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;

2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;

3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo «non vita» per la totalità delle loro operazioni;

d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:

1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo «vita», dalle riserve matematiche;

2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;

3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;

4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;

5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;

6) stabilire che la riserva sinistri del ramo «non vita» sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo del Governo*)

autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;

7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;

e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva e sarà consentito di derogare alla disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Consiglio 83/349/CEE quando le operazioni tra le società siano state concluse alle normali condizioni del mercato ed abbiano conferito diritto agli assicurati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 20.

##### *(Albo dei mediatori di assicurazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, è sostituito dal seguente:

«Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della comunità europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di assicurazione».

(Segue: *Testo del Governo*)

### CAPO III

#### PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

##### Art. 19.

(*Norme per l'informazione del consumatore*)

1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1»;

b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e le norme di attuazione di cui al comma 2»;

c) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### CAPO III

#### PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

##### Art. 21.

(*Norme per l'informazione del consumatore*)

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

fornita in accompagnamento dei prodotti stessi»;

d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento»;

e) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1».

#### Art. 20.

*(Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonché disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo)*

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, è vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, sono dettate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 92/41/CEE. L'applicazione delle predette disposizioni sarà fissata per una data anteriore al 1° gennaio 1994.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### Art. 22.

*(Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonché disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

3. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al 1° gennaio 1994 e non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, relative al condizionamento ed all'etichettatura di tali prodotti secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, è consentita fino al 31 dicembre 1994.

4. Salvo il disposto del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione, nonchè chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso orale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni tecniche di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Art. 21.

(*Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio «tutto compreso» ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) per i servizi «tutto compreso» venduti e offerti in vendita dall'organizzatore,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega*)

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

direttamente o tramite un venditore, l'organizzatore ha l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del consumatore, che dia diritto a quest'ultimo di ottenere direttamente dall'assicuratore il rimpatrio ed il risarcimento dei danni derivati da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, oltre al rimborso dei fondi depositati se l'organizzatore non sia in grado di provvedervi.

## CAPO IV

## SANITÀ

## Art. 22.

*(Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;

b) prevedere che sulle confezioni o sul foglio illustrativo di ogni medicinale omeopatico soggetto a procedura semplificata di registrazione venga riportata una frase che indichi che l'efficacia terapeutica del medicinale non è stata valutata dal Ministero della sanità;

c) vietare qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;

d) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO IV

## SANITÀ

## Art. 24.

*(Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

della loro regolarità e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 23.

*(Stupefacenti e sostanze psicotrope:  
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:

a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;

d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;

e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, non-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

*(Stupefacenti e sostanze psicotrope:  
criteri di delega)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

chè delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;

f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Art. 24.

*(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie».

Art. 25.

*(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;

d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

*(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi)*

*Identico.*

Art. 27.

*(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 26.

*(Prodotti fitosanitari: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;

c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;

d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;

e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità;

f) prevedere che con decreto del Ministro della sanità siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonché, in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;

g) prevedere che il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 28.

*(Prodotti fitosanitari: criteri di delega)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

senza simultanea di residui di più sostanze attive;

*h)* prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione, nonché quelle necessarie per l'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano emanate in via regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27.

*(Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si farà fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

*(Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari)*

*Identico.*

Art. 30.

*(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

CAPO V

LAVORO

Art. 28.

*(Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attività lavorative.

3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

LAVORO

Art. 31.

*(Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega)*

1. *Identico:*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro;

b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.

Art. 29.

*(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)*

1. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa alla attuazione delle direttive particolari già adottate o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al comma 1 è fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: «90/679/CEE» sono aggiunte le seguenti: «nonchè 91/383/CEE».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, **prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato e delle piccole imprese;**

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 32.

*(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## CAPO VI

## AMBIENTE E AGRICOLTURA

## Art. 30.

(*Tutela dell'ambiente: criteri di delega*)

1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:

1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;

3) misure volte ad assicurare la tempestività ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;

b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;

c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.

## Art. 31.

(*Tutela delle acque: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO VI

## AMBIENTE E AGRICOLTURA

## Art. 33.

(*Tutela dell'ambiente: criteri di delega*)

*Identico.*

## Art. 34.

(*Tutela delle acque: criteri di delega*)

1. *Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

to delle acque reflue urbane, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane;

b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;

c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino già disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonché determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;

d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;

e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalità di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico:*

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo del Governo)*

derivanti dai piani di campionamento effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;

*b)* predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;

*c)* predisporre da parte delle regioni e delle province autonome codici di buona pratica agricola, che prevedano piani di spandimento delle deiezioni zootecniche e di fertilizzazione, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro competente per l'agricoltura;

*d)* predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;

*e)* predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;

*f)* coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

## Art. 32.

*(Rifiuti: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

derivanti dai piani di campionamento, **relativi alle predette zone**, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;

*b)* *identica;*

*c)* *identica;*

*d)* *identica;*

*e)* *identica;*

*f)* *identica.*

## Art. 35.

*(Rifiuti: criteri di delega)*

1. *Identico:*

*a)* *identica;*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

d) favorire il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della direttiva 91/156/CEE, nel rispetto delle condizioni indicate nei medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

e) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

f) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali;

g) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;

h) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio.

Art. 33.

*(Valutazione di impatto ambientale)*

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento **definitivo** dei rifiuti **non recuperabili** in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

f) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, **compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;**

g) *identica;*

h) *identica.*

Art. 36.

*(Valutazione di impatto ambientale)*

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE.

Art. 34.

(*Amianto: criteri di delega*)

1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 35.

(*Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola con metodo biologico.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, **con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.**

Art. 37.

(*Amianto: criteri di delega*)

*Identico.*

Art. 38.

(*Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola **ed agroalimentare** con metodo biologico.

2. I decreti legislativi sono adottati, **previo parere delle competenti Commis-**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

l'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità di coordinamento, con la partecipazione regionale, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;

b) disciplina degli organismi pubblici o privati incaricati delle attività di controllo, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorità o degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica;

e) disciplina del riconoscimento degli organismi incaricati del controllo nella fase della commercializzazione;

**f) disciplina dei requisiti di accreditamento dei laboratori di analisi per le verifiche di correttezza sui mezzi di produzione e sui prodotti dell'agricoltura biologica.**

## CAPO VII

## PRODUZIONE INDUSTRIALE

## Art. 36.

*(Sicurezza generale dei prodotti:  
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**sioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4**, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità di **controllo, di concerto con le Regioni**, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;

b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorità **e** degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi **regionali** degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica;

e) *identica.*

*soppressa*

## CAPO VII

## PRODUZIONE INDUSTRIALE

## Art. 39.

*(Sicurezza generale dei prodotti:  
criteri di delega)*

1. *Identico:*

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori **non** assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonchè l'informazione alla popolazione nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;

e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

## Art. 37.

*(Pane parzialmente cotto)*

1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, già sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato e non, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di "pane" completata dalla menzione "parzial-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)b) *identica;*c) *identica;*d) *identica;*e) *identica.*

## Art. 40.

*(Pane parzialmente cotto)*1. *Identico:*«Art. 14. - *1. Identico.*

2. **Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

mente cotto" o altra equivalente, nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità di cottura.

3. La vendita del pane ottenuto per completamento di cottura di pane parzialmente cotto deve essere effettuata in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

2. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonchè la menzione "surgelato".

4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

5. *Identico*».

Art. 41.

*(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/46/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'individuazione dei prodotti a base di latte di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, dovrà farsi esplicita esclusione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonchè dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato sfuso non confezionati o preincartati;

b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovrà farsi riferimento alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonché delle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalità di lavorazione;

c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovrà farsi riferimento ad una quantità massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantità di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri.

**Art. 42.**

**(Vendita dei prodotti sfusi)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

**Art. 38.**

*(Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, è sostituita dalla seguente:

«*c*) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità».

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis*. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

**Art. 39.**

*(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 43.**

*(Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)*

*Identico.*

**Art. 44.**

*(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi)*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 40.

*(Esportazioni di carburanti)*

1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: «Essi non possono essere esportati» sono

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 45.

*(Regolamentazione dei prodotti)*

1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

Art. 46.

*(Esportazioni di carburanti)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo del Governo)*

sostituite dalle seguenti: «Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari».

## Art. 41.

*(Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma non si applica quando gli oggetti siano prodotti in uno Stato membro delle Comunità europee».

2. Al primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, dopo le parole: «non abbia attuato nel territorio dello Stato», sono inserite le seguenti: «o in quello di uno dei Paesi membri delle Comunità europee».

## Art. 42.

*(Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

## Art. 47.

*(Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto)*

**1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:**

**«Art. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità europea non costituisce attuazione dell'invenzione».**

**2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:**

**«Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta».**

## Art. 48.

*(Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;

c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

Art. 43.

*(Transito di gas naturale sulle grandi reti)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 49.

*(Transito di gas naturale sulle grandi reti)*

*Identico.*

Art. 50.

*(Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole)*

1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 51.**

*(Esplosivi per uso civile: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;

b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal Prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;

c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del Prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;

d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;

e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività;

f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggetti previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;

g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;

h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera r);

i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h) del presente comma;

l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;

n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della domanda;

o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;

p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle

(Segue: Testo del Governo)

#### CAPO VIII

##### RELAZIONI CON LA COMUNITÀ

###### Art. 44.

*(Sviluppo della formazione comunitaria)*

1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attività delle Comunità europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.

2. Il Comitato è assistito dalle strutture del Dipartimento e può valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento me-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;**

**q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;**

**r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;**

**s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.**

#### CAPO VIII

##### RELAZIONI CON LA COMUNITÀ

###### Art. 52.

*(Sviluppo della formazione comunitaria)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

desimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.

3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati che contribuiscano alle attività del Comitato.

Art. 45.

*(Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo)*

1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.

2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilità del Fondo medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, **con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee**, che contribuiscano alle attività del Comitato.

Art. 53.

*(Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo)*

*Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 54.**

**(Disposizione finale)**

**1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica ai rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sedi diverse da quelle delle istituzioni della Comunità europea.**

(Segue: Testo del Governo)

ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1)

## ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

### LIBERA CIRCOLAZIONE

- 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
- 92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- 92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- 92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

### ASSICURAZIONI

- 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
- 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).
- 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita).

### PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

- 90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

LIBERA CIRCOLAZIONE

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

ASSICURAZIONI

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

*Identica.*

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: ALLEGATO A)

#### SANITÀ

- 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- 92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
- 92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
- 92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.
- 92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- 92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

#### LAVORO

- 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
- 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
- 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: **ALLEGATO A**)

SANITÀ

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

LAVORO

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO A)

temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

#### AMBIENTE E AGRICOLTURA

87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

#### PRODUZIONE INDUSTRIALE

92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate.

92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: ALLEGATO A)

*Identica.*

AMBIENTE E AGRICOLTURA

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

PRODUZIONE INDUSTRIALE

*Identica.*

*Identica.*

**93/15/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.**

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO B  
(*articolo 1, comma 4*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B  
(articolo 1, comma 4)

#### LIBERA CIRCOLAZIONE

**92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.**

#### SANITÀ

**91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

#### LAVORO

**91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.**

**92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).**

**92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).**

#### AMBIENTE E AGRICOLTURA

**87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.**

**91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.**

**91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.**

**91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO B)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: ALLEGATO B)

**91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.**

**PRODUZIONE INDUSTRIALE**

**92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.**

(Segue: *Testo del Governo*)

## ALLEGATO C

(articolo 4)

- 89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.
- 89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisucose.
- 91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
- 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- 91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.
- 91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.
- 91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
- 91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
- 92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO C  
(articolo 4, **comma 1**)

*Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO C)

- 92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
- 92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
- 92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
- 92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- 92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- 92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
- 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (*esclusi l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 1*).
- 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
- 92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
- 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
- 92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
- 92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
- 92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: ALLEGATO C)

*Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO C)

- 92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 92/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
- 92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: ALLEGATO C)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**93/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la Direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine.**

**93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le Direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).**

*(Segue: Testo del Governo)*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**ALLEGATO D**  
(articolo 4, comma 2)

- 89/392/CEE:** Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/368/CEE:** Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/440/CEE:** Direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- 92/75/CEE:** Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO D  
(articolo 5)

- 88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- 89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
- 89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
- 89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
- 90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
- 90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- 91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- 91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberi-seme di patate.
- 91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

**ALLEGATO E**  
*(articolo 5)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

- 91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
- 91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
- 91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).
- 91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
- 91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
- 91/325/CEE: Direttiva della Commissione, dell'1° marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (*limitatamente all'allegato V*).
- 91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
- 91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
- 91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.
- 91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: **ALLEGATO E**)

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.

91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.

92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

***(Segue: ALLEGATO E)***

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

- 92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
- 92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.
- 92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
- 92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
- 92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.
- 92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
- 92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.
- 92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.
- 92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.
- 92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

*(Segue: ALLEGATO E)*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

- 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (*limitatamente all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1*).
- 92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
- 92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).
- 92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico).
- 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
- 92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

*(Segue: ALLEGATO E)*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro.

92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.

92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.

92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.

92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

*(Segue: ALLEGATO E)*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

- 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
- 92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
- 92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.
- 92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.
- 92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.
- 92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
- 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
- 92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
- 93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
- 93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

**(Segue: ALLEGATO E)**

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: ALLEGATO D)

- 93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
- 93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
- 93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
- 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.
- 93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
- 93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni.
- 93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

*(Segue: ALLEGATO E)*

